

*Articolo 15***Valutazione**

1. Il programma è soggetto a monitoraggio periodico, al fine di seguire l'attuazione delle attività previste nell'ambito dello stesso.
2. La Commissione garantisce una valutazione periodica, indipendente ed esterna del programma.
3. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:
 - a) una relazione di valutazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del programma, entro il 31 marzo 2011 accompagnata dall'elenco dei progetti e delle azioni finanziati;
 - b) una comunicazione sulla continuazione del presente programma, entro il 31 maggio 2012;
 - c) una relazione di valutazione ex post sull'attuazione e sui risultati del programma entro il 31 dicembre 2014.

*Articolo 16***Pubblicazione dei progetti**

La Commissione pubblica annualmente l'elenco dei progetti finanziati nell'ambito del programma corredato di una breve descrizione di ogni progetto.

*Articolo 17***Misure transitorie**

La decisione n. 803/2004/CE è abrogata. Le azioni iniziate in applicazione di tale decisione continuano a essere regolate dalla stessa fino al loro compimento.

*Articolo 18***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Strasburgo, addì 20 giugno 2007.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

G. GLOSER